

## DALL'EUROPA

### La sentenza della C.e.d.u. sul caso Belpietro: il caso specifico e le possibili implicazioni di ordine generale.

Federico Romoli

La vicenda Belpietro è nota. Assolto in primo grado, il direttore de “Il Giornale” era poi stato condannato in appello (con conferma da parte della Corte di cassazione) a quattro mesi di reclusione (sospesi) ai sensi dell'art. 57 c.p. per omesso controllo su di un articolo («*Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e Carabinieri*», del 7 novembre 2004) a firma del Senatore Raffaele Iannuzzi ritenuto dalla Corte di appello di Milano diffamatorio nei confronti dei magistrati Caselli e Lo Forte (a ciascuno dei quali è stato conseguentemente attribuito un cospicuo risarcimento).

La decisione della Corte europea prende le mosse e si sviluppa lungo sentieri già noti ed ampiamente battuti (del *case-law* citato nella pronuncia cfr. in particolare le sentenze C.e.d.u., Sez. IV, 22 novembre 2011, *Koprivica c. Montenegro*; Sez. I, 22 aprile 2010, *Fatullayev c. Azerbaijan*; Grande Camera, 17 dicembre 2004, *Cumpana e Mazare c. Romania*; Grande Camera, 6 maggio 2003, *Perna c. Italia*; Grande Camera, 21 gennaio 1999, *Fressoz e Roire c. Francia*; 24 febbraio 1997, *De Haes e Gijssels c. Belgio*; 26 aprile 1995, *Prager e Oberschlick c. Austria*), con passaggi argomentativi sostanzialmente prevedibili: ricorda innanzitutto i presupposti in base ai quali l'art. 10 C.e.d.u. permette restrizioni alla libertà di espressione, per poi soffermarsi sul ruolo centrale (di «*chien de garde*»: § 47) svolto dalla stampa nelle società democratiche (certo «*à condition qu'ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique*»: § 52). Su tali premesse la Corte concorda con la decisione dei giudici di appello, facendo salvi al contempo sia la condanna di Belpietro che l'art. 57 c.p. (§§ 58-60).

A questo punto, però, la Corte passa a valutare il tipo (nello specifico, «*la nature et la lourdeur*») della sanzione inflitta a Belpietro; il percorso argomentativo giunge così ad un esito nient'affatto scontato.

Infatti, se è vero che, in forza dell'art. 8 della Convenzione, la libertà di espressione deve trovare dei limiti nella tutela dell'onore e della reputazione, purtuttavia tali restrizioni non possono consistere in misure «*propres à dissuader les médias de remplir leur rôle d'alerte du public en cas d'abus apparents ou supposés de la puissance publique*» (§ 53).

È dunque «*[l]’effet dissuasif*» sull'esercizio della libertà di espressione, in ultima analisi, il parametro di riferimento dirimente per la valutazione di conformità rispetto all'art. 10 della Convenzione delle sanzioni a carico dei giornalisti in ipotesi “ordinarie”, giacchè in circostanze considerate “eccezionali”

(«notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l'hypothèse, par exemple, de la diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence») la giurisprudenza di Strasburgo tollera anche pene detentive.

Ebbene, ciò posto, nel caso di specie (diverso da quello trattato nella citata causa *Perna c. Italia*, dove al giornalista era stata comminata solo una multa), non ravvisandosi le predette “circostanze eccezionali”, la Corte ha reputato eccessivamente severa, e pertanto ingiustificata («à cause de la mesure et de la nature de la sanction imposée au requérant, l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression de ce dernier n'était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis»: § 62), la sanzione della reclusione (sebbene sospesa).

La decisione dei giudici europei rende soddisfazione a Belpietro, ma forse apre anche scenari ai quali al momento può solo accennarsi a titolo di mere ipotesi futuribili. Stabilendo infatti la sostanziale incompatibilità con l'art. 10 C.e.d.u. della pena detentiva (in circostanze non qualificabili eccezionali secondo i precedenti della Corte di Strasburgo), la sentenza in commento porrebbe implicitamente in dubbio la legittimità costituzionale (rispetto – come noto – all'art. 117 Cost.) del combinato disposto di cui agli articoli 57, 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (“Disposizioni sulla stampa”), in base a cui proprio la censurata sanzione della reclusione nel caso di specie è stata inflitta. Si tratta di prospettiva delicata, che coinvolge la discrezionalità del legislatore nazionale nella scelta del trattamento sanzionatorio per fattispecie criminose previste e punite come frutto di scelte politico-criminali nazionali. Ma il dettato della pronuncia europea è chiaro, come chiari sono (o quantomeno dovrebbero esserlo) gli obblighi del nostro ordinamento nei confronti del sistema di tutela predisposto dalla C.e.d.u. (ed indirettamente “garantito” dalla nostra Carta costituzionale): può ragionevolmente preannunciarsi che il futuro vedrà, di necessità, o una (possibile?) interpretazione conforme della disciplina nazionale in questione, oppure un procedimento incidentale di verifica davanti alla Corte costituzionale.